N. 1008/2016 R.G.

TRIBUNALE di GENOVA

SEZIONE XI CIVILE

Il Giudice, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Laura Cresta,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.7.2016

nella causa promossa da:

[redacted], nato il giorno [redacted] 1996 in Gambia,

elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Ballerini che lo rappresenta e difende come da mandato in atti

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore presso LA COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO-Ufficio territoriale del Governo di Genova,

parte resistente non costituita

e nei confronti di

PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI GENOVA

Avente ad oggetto:

Firmato Da: CRESTA LAURA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a9257 - Firmato Da: FINETTI LOREDANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de6

l'impugnativa del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Torino, sezione di Genova, n. prot. [redacted]/2015 emesso in data 6.11.2015

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Ex artt. 35 del d. lgs. 28.1.2008 n. 25_("*Attuazione della Direttiva 2005/85/Ce recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato*" e 19 del d. lgs. 1.9.2011 n. 150 ("*Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione ...* ")

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Il signor [redacted] cittadino gambiano, ha presentato domanda per "richiesta di asilo politico": nel corso dell'audizione egli ha dichiarato di aver abbandonato il Gambia per timore di esser arrestato a causa dell'attività politica da lui svolta all'interno di un partito di opposizione rispetto al partito del Presidente. Egli ha infatti riferito di essere stato iscritto ed avere fatto propaganda per il partito AESI che, nelle elezioni amministrative del 2013, aveva vinto, e determinato la sconfitta del partito di governo.

Ha precisato di essere stato per tale motivo arrestato (con la falsa accusa di avere costretto con la violenza gli elettori a scegliere il partito di opposizione) e rilasciato dopo 16 giorni di prigionia, grazie all'intervento del leader del loro Partito, con l'obbligo di firma e di non abbandonare il proprio Paese.

In conseguenza di ulteriori disordini fra i rappresentanti del suo partito e quello del Presidente, alcuni militanti venivano nuovamente arrestati mentre lui, che si trovava in Senegal per acquistare delle medicine, avvisato dalla moglie, decideva di fuggire ed intraprendere il viaggio che lo avrebbe infine portato in Italia..

La sezione di Genova della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale in data 6.11.2015 ha respinto la richiesta ed ha deciso di non riconoscere in favore del ricorrente alcuna forma di protezione internazionale o umanitaria ritenendo il suo racconto non credibile perché estremamente generico ed incoerente.

Firmato Da: CRESTA LAURA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a9257 - Firmato Da: FINETTI LOREDANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de6

In particolare, ad avviso della Commissione, le dichiarazioni rese in relazione alla propria attività politica sarebbero apparse poco approfondite e contraddittorie.

Con ricorso depositato il 27.1.2016 il ricorrente ha proposto impugnazione avverso il provvedimento indicato in epigrafe chiedendo il riconoscimento: in via principale, dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951; in via subordinata, della sussistenza di esigenze di protezione sussidiaria ex art. 14 D. Lgs n. 251/2007.

Il Ministero dell'Interno e la Commissione, nonostante la ritualità della notifica del ricorso, sono rimasti contumaci, pur avendo il primo fatto pervenire breve memoria, e il Pubblico Ministero, cui gli atti sono stati regolarmente comunicati, non è intervenuto in giudizio.

All'udienza fissata per il giorno 19.7.2016 è stato ascoltato il ricorrente con l'ausilio di un interprete, comprendendo poco il primo la lingua italiana, e ad esito della sua audizione il difensore ha insistito come in ricorso ed il Giudice si è riservato di provvedere.

***

Come noto, il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/Ue (che ha sostituito la direttiva 2004/83/Ce) e, sul piano interno, dal d. lgs. 19 novembre 2007 n. 251, così come modificato dal d. lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, attuativo della direttiva 2011/95/Ue.

L'art. 2 del d. lgs. 2007 n. 251, definisce "rifugiato" il *"cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno...".*

L' art. 7 del d. lgs. 19.11.2007 n. 251 esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere e l'art. 8 prevede poi che gli atti di persecuzione (o la mancanza di persecuzione contro tali atti) devono: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercire sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

Per quanto concerne la protezione sussidiaria - che deve essere riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistano

Firmato Da: CRESTA LAURA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a9257 - Firmato Da: FINETTI LOREDANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de6

fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese - l'art. 14 predefinisce i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire e precisa che sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Inoltre, ex art. 5 del d. lgs. 2007 n. 251, responsabili della persecuzione rilevante ai fini dello status di rifugiato, devono essere: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

Infine deve essere osservato che l'art. 3 del d. lgs. 2007\251, in conformità con le Direttive Qualifiche, prevede che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di alti elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile.

Si tratta, come ricordato di recente dalla Corte di Cassazione (ord. 9 gennaio – 4 aprile 2013 n. 8282), di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili, *tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda" e* che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici.

La Suprema Corte aveva peraltro già da tempo precisato che *"in materia di riconoscimento dello "status" di rifugiato, i poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del giudice, risultano rafforzati; in particolare, spetta al giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione*

Firmato Da: CRESTA LAURA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a9257 - Firmato Da: FINETTI LOREDANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de6

politica del Paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buonafede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia" (Cass., SSUU, 17.11.2008 n. 27310) e anche la giurisprudenza di merito aveva più volte sottolineato che "*La Legge impone di considerare veritieri gli elementi delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non suffragati da prove, allorché egli abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e le sue dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone*".

***

Nel caso in esame ritiene il Tribunale che, contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, il racconto del richiedente sia adeguatamente articolato e preciso e che il signor [redacted] abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e fornire tutti gli elementi pertinenti in suo possesso

Infatti va osservato che in entrambe le occasioni in cui il ricorrente è stato sentito ha reso la stessa versione dei fatti, dimostrando coerenza nel racconto e fornendo numerosi dettagli, anche per circostanze secondarie, ma, proprio per tale motivo, indicative di una verosimiglianza del racconto complessivo.

Inoltre va osservato che il richiedente non ha avuto alcuna possibilità di studiare, è pressocchè analfabeta (svolgeva il mestiere di pastore di mucche) sicchè non appare esigibile in capo al medesimo una conoscenza approfondita degli eventi raccontati dal punto di vista politico ed amministrativo.

Ciò non gli ha impedito, peraltro, di rendere un racconto coerente e credibile e di spiegare, con un linguaggio semplice, i motivi per cui non ritiene di potere rientrare in Gambia: "*Non voglio rientrare perché ho paura di essere arrestato. Nel mio paese quando la polizia ti arresta e tu non rispetti la libertà condizionale commetti in reato e vai in prigione, anzi ti uccidono.*

Vuoi aggiungere qualcosa?

Se torno e non ho rispettato l'obbligo di firma vengo ucciso in Gambia, così non posso più rientrare".

Il comportamento tenuto dal ricorrente, così come riferito anche innanzi a questo Giudice, ed il fatto che alcuni dei suoi amici, militanti come lui in un partito di opposizione, siano stati arrestati,

Firmato Da: CRESTA LAURA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a9257 - Firmato Da: FINETTI LOREDANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de6

lo ha reso concretamente a rischio di subire a propria volta la carcerazione, con tutte le conseguenze del caso.

Come anche confermato dall'ultimo Rapporto di Amnesty International 2015/2016, risulta che il presidente del Gambia Yahya Jammeh abbia instaurato, da oltre 20 anni, in vero e proprio clima di terrore, con sistematica repressione violenta del dissenso politico: "Il tentato colpo di Stato di dicembre 2014 è stato seguito da alcuni arresti e da ulteriori violazione dei diritti umani. Le autorità hanno continuato a reprimere il dissenso ed hanno dimostrato mancanza di volontà nel cooperare con le nazioni Unite e i meccanismi regionali sui diritti umani o nel conformarsi alle loro raccomandazioni. Ad Aprile, il Gambia ha respinto 78 delle 171 raccomandazioni che erano state formulate durante l'UPR delle Nazioni Unite, comprese quelle riguardanti l'eliminazioni delle restrizioni alla libertà d'espressione, la ratifica della Convenzione internazionale contro la sparizione forzata e l'abolizione della pena di morte (...) A gennaio, decine di amici e parenti di persone accusate di coinvolgimento nel tentato colpo di stato del 2014 sono state detenute in *incommunicado*. Le autorità si sono rifiutate di riconoscere la loro detenzione o di fornire informazioni riguardanti il luogo della loro detenzione. Tra le persone detenute c'erano donne, anziani ed un bambino. Sono stati rilasciati a luglio, dopo sei mesi di detenzione, senza che fossero formulate accuse nei loro confronti, in violazione della costituzione del Gambia. Alcuni detenuti sono stati torturati presso il quartier generale dell'agenzia d'intelligence nazionale, subendo tra l'altro percosse, scosse elettriche, waterboarding (annegamento simulato) o l'isolamento all'interno di buchi scavati sottoterra (...) Giornalisti e difensori dei diritti umani sono stati arrestati e detenuti e leggi restrittive hanno continuato a reprimere il diritto alla libertà d'espressione (...) Ad aprile la polizia ha interrotto con blocchi stradali un tour itinerante nel paese del partito d'opposizione, Partito democratico unito".

In tale contesto va ritenuto che il richiedente abbia dimostrato una buona fede soggettiva, che sia credibile e che le sue dichiarazioni siano plausibili anche sotto il profilo della corrispondenza con la realtà politica del Paese di origine.

Stabilita la credibilità del richiedente, ritiene il Tribunale che sussistano nella specie anche i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato: i fatti esposti dal ricorrente risultano infatti integrare pieno titolo il rischio di persecuzione diretta e personale per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica nel senso indicato, rispettivamente, dai già citati articoli 2, 7 e 8, lettera e) del D. L.vo n. 251/2007.

Firmato Da: CRESTA LAURA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a9257 - Firmato Da: FINETTI LOREDANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de6

Per questi motivi, la sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiato deve essere accolta e ciò assorbe e rende ininfluente l'esame dell'ulteriore richiesta di protezione sussidiaria formulata in via gradata.

Per quanto attiene infine alle spese di lite, considerato che l'Amministrazione non si è costituita in giudizio, e vista la particolare natura del procedimento, si ritiene di dichiararle integralmente compensate.

P.Q.M.

- Riconosce in capo al signor [redacted] nato il giorno [redacted] 1996 in Gambia lo status di rifugiato, e per l'effetto

-Annulla il provvedimento impugnato in parte qua

-Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Si comunichi.

Così deciso in Genova, il 19.7.2016

Il giudice

Dott.ssa Laura Cresta

Firmato Da: CRESTA LAURA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a9257 - Firmato Da: FINETTI LOREDANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de6